

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 35

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMBURSANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

—————

Modifica all’articolo 319 del codice penale, concernente
il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della corruzione di amministratori funzionari dello Stato e *manager* pubblici ha avuto un peso enorme nella vita italiana. Alla prova della storia si deve prendere atto che si tratta di un reato grave più di tanti altri, in grado d'influenzare anche i costumi sociali degli italiani. Va detto con chiarezza che è miope o in mala fede chi ritiene che esso sia stato debellato con «Tangentopoli». È anzi più che mai presente nel nostro Paese, a tutti i livelli. In recenti statistiche relative proprio alla diffusione della corruzione, ci precedono soltanto pochi Paesi asiatici e la Nigeria. Questo reato condiziona, di fatto, il regolare corso della vita democratica economica, istituzionale e politica: eppure sui processi di «Tangentopoli» incombe il rischio di prescrizione dei reati.

Il testo che presentiamo muove proprio da questa constatazione. Occorre intervenire

sulla previsione del massimo della pena per il reato di corruzione: aumentando questo si allungherebbero i tempi della prescrizione, anche nei casi in cui siano state concesse le circostanze attenuanti generiche. Verrebbe, inoltre, equiparata la pena massima del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio a quella prevista per il falso, di cui agli articoli 476 e 479 del codice penale, eliminando in tale modo una evidente e ingiustificata disparità di trattamento tra le due fattispecie.

Inoltre, essendo già stato approvato dalla Camera dei deputati il provvedimento relativo alle intercettazioni telefoniche, possibili soltanto per i reati punibili con un massimo di pena non inferiore a sei anni, si eviterebbe, così, di escludere la possibilità di utilizzare le intercettazioni telefoniche nelle indagini per il reato di corruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «con la reclusione da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a sei anni».

